



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1070 del 9 novembre 2018

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio  
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 15 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2344, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*I.* La Ricorrente società rappresenta di essere stato indotto, nell'ottobre 2007, a sottoscrivere n. 5.000 azioni emesse dall'Intermediario, per un controvalore complessivo pari a € 55.250,00, deducendo a tal proposito che l'acquisto sarebbe avvenuto su sollecitazione e richiesta dei funzionari dell'Intermediario medesimo, sull'assunto che ciò avrebbe comportato agevolazioni nella concessione del credito, oltre a “*garantire la sicurezza dei titoli oggetto di investimento*”. La Ricorrente riferisce, altresì, di aver ordinato a più riprese la vendita dei titoli di cui è causa senza, però, ottenerne la liquidazione, salva solo in data 4 novembre 2011

e 21 settembre 2012 la cessione di n. 2.500 azioni, per un controvalore complessivo pari a € 21.888,09.

Parte Ricorrente dichiara, inoltre, che l'investimento sarebbe stato consigliato ed effettuato in assenza di una profilatura MiFID, posto che la Banca avrebbe del tutto omesso di raccogliere adeguatamente e correttamente le informazioni relative al cliente e necessarie ai fini dell'investimento e asserisce che l'operazione per cui è causa risulterebbe "*comunque inadeguata*" rispetto al proprio reale profilo di rischio, atteso che le azioni sottoscritte, oltre che "*illiquide e altamente rischiose*", sarebbero inadeguate per superamento del limite di concentrazione. In ordine, poi, alla mancata esecuzione degli ordini di vendita impartiti, la Ricorrente si duole per la violazione degli artt. 21 del T.U.F. e 26 del Regolamento Intermediari, che impongono agli intermediari di eseguire con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori. Tanto affermato, la Società Ricorrente adisce l'ACF chiedendo che sia accertata e dichiarata l'invalidità dei contratti di acquisto relativi alle operazioni di cui è causa per mancanza di forma scritta *ad substantiam*, nonché per violazione degli obblighi informativi e di condotta di cui l'Intermediario è gravato in applicazione della normativa *ratione temporis* vigente, con condanna, per l'effetto, alla ripetizione ovvero al risarcimento del danno in ragione di € 33.361,91 oltre interessi e rivalutazione.

2. L'Intermediario, in sede deduttiva, ha ricostruito i fatti occorsi, rappresentando che la Ricorrente, in data 11 febbraio 2000, ha aperto un conto di deposito titoli e stipulato un "contratto di negoziazione, sottoscrizione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari", per poi, il 31 ottobre 2007, disporre l'acquisto di n. 5.000 azioni emesse dall'Intermediario medesimo. In primo luogo, il Resistente contesta che vi siano i presupposti per la nullità del contratto per mancanza di forma scritta *ad substantiam*, posto che sia il contratto quadro che l'ordine di acquisto impartito risultano regolarmente sottoscritti dal Ricorrente. Quanto alle doglianze relative alla violazione degli obblighi informativi in fase di acquisto dei titoli, poi, tiene a precisare di aver prestato nei confronti del cliente soltanto il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di mediazione e, avuto riguardo alle

contestazioni in ordine alla mancata profilatura di parte attorea, l'Intermediario precisa che il cliente ha firmato la "*scheda finanziaria*", scegliendo di non rilasciare alcuna informazione in merito alla sua esperienza finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento, riferendo altresì che, nell'ordine d'acquisto, l'operazione era stata valutata comunque come "*non adeguata*" sulla base delle informazioni disponibili e che, ciò nonostante, il Ricorrente avrebbe espressamente autorizzato la Banca a dare esecuzione all'ordine d'acquisto.

Infine, in merito alla presunta violazione dell'obbligo di gestire e trattare correttamente gli ordini di vendita, la Banca precisa che non vi era alcun obbligo di acquisto o di esecuzione di ordini a carico dell'Intermediario sulle azioni di propria emissione, limitandosi essa a ricevere le richieste di compravendita di azioni disposte dai propri clienti e a trasmetterle alla relativa *trading venue*.

3. Parte Ricorrente, in replica alle deduzioni di controparte, oltre a ribadire nel merito quanto affermato in sede di ricorso, tiene a precisare che l'Intermediario non ha adempiuto ai propri obblighi informativi né in fase d'acquisto, non avendo fornito al cliente le dovute informazioni in merito alle caratteristiche e alla rischiosità dei titoli oggetto di investimento, né in fase di vendita, non avendo fornito alcuna informazione in ordine alle motivazioni alla base delle difficoltà di smobilizzo dei titoli stessi. In particolare, la Società Ricorrente sottolinea la contestualità della verifica di (in)adeguatezza e dell'ordine di esecuzione dell'operazione, che avrebbe di fatto impedito al Ricorrente di disporre di un tempo congruo per poter effettivamente acquisire e valutare le informazioni che venivano fornite, ai fini di una scelta di investimento realmente consapevole.

4. L'Intermediario ha ritenuto di controreplicare, tenendo a precisare che i titoli di cui è causa, al momento dell'acquisto da parte del Ricorrente (30 ottobre 2007) non presentavano profili di illiquidità e a tal fine la Banca produce in atti il bilancio d'esercizio del 2007 dal quale si evince che nel solo anno 2007 sono state scambiate tra gli azionisti n. 397.814 azioni. In conclusione, la Banca insiste per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.

## DIRITTO

1. Nel merito della controversia – premesso che questo Collegio non ha competenza in materia di domande di tutela costitutiva, quali quelle di annullamento/risoluzione dei contratti di investimento – occorre ad ogni buon conto rilevare l'infondatezza della doglianza afferente la prospettata ipotesi di nullità delle operazioni d'investimento effettuate, per carenza della forma scritta del contratto quadro, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., e ciò in quanto l'odierno Resistente ha prodotto copia del contratto quadro di intermediazione dallo stesso debitamente sottoscritto il che, in adesione al recente orientamento delle SS.UU. della Suprema Corte (sent. 16 4 gennaio 2018, n. 898), induce a ritenere rispettato il requisito di forma ex art. 23 TUF, essendo a tal fine sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, purché ne sia consegnata una copia al cliente, senza che si necessiti all'uopo della sottoscrizione anche da parte dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi anche per *facta concludentia*, come avvenuto nel caso di specie.

2. Nel merito della controversia, a fronte delle argomentate doglianze di parte attorea e delle deduzioni di parte convenuta, questo Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento entro i limiti e nei termini di seguito rappresentati.

Assume peculiare rilievo, a tal riguardo, la fase “genetica” del rapporto contrattuale, vale a dire il compiuto adempimento degli obblighi informativi in sede di realizzazione dell'operazione d'investimento, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento.

Orbene, l'operato dell'odierno Resistente appare censurabile sotto tale profilo informativo e di correttezza comportamentale, stanti le modalità attraverso le quali si è concretizzata l'operazione d'investimento, come sopra richiamate, che appaiono essenzialmente strumentali al perseguimento di interessi dell'Intermediario, né risultando che il cliente sia stato messo effettivamente in condizione di poter acquisire adeguata informativa preventiva sugli specifici rischi connessi con l'esecuzione dell'operazione, né che la realizzazione dell'investimento abbia avuto quale fine quello di perseguire, in concreto, il miglior interesse del cliente odierno Ricorrente.

3. Ciò essendo e per quanto riguarda la quantificazione del danno, dalla documentazione in atti si ricava che il valore complessivo dell'investimento effettuato il 31 ottobre 2007 ammontava a € 55.250,00; in data 4 novembre 2011 e 21 settembre 2012, inoltre, la Ricorrente alienava n. 2.500 azioni, per un controvalore complessivo pari a € 21.888,09. Pertanto, nel caso di specie il danno occorso è pari alla differenza tra tali due importi (€ 33.361,91). La somma così determinata deve essere rivalutata sino alla data della presenter decisione (per € 5.037,65) e maggiorata degli interessi legali fino al soddisfo.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma di € 38.399,56 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi